IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, inerente a "*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", emanato con D.R. n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento didattico d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1897 del 6 agosto 2021, il cui art. 12, c. 4, lett. a) prevede che "*Le successive modifiche dei regolamenti di corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico sono approvate: a) dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, se relative al numero dei curricula o ai requisiti di ammissione […]*";

VISTO il D.R. n. 3042 del 19 dicembre 2021, con cui è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia e Finanza (classe L-33);

RAVVISATA la necessità di modificare l'art. 6 "*Requisiti di ammissione*" del Regolamento in parola, introducendo informazioni più dettagliate sulla modalità di attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi;

VISTA la delibera con cui il Dipartimento di Economia e Finanza, nella seduta del 14/6/2023, ha approvato le modifiche al Regolamento *de quo*;

VISTO il parere favorevole al Regolamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 settembre 2023;

VISTA la delibera con cui il Senato Accademico, nell'adunanza del 17 ottobre 2023, ha approvato le modifiche all'art. 6 del Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia e Finanza (classe L-33)

DECRETA

È emanato il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia e Finanza (classe L-33) così come modificato all'art. 6; il nuovo Regolamento, allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante, sostituisce e abroga il precedente testo emanato con D.R. n. 3042 del 19.12.2021.
Il presente Decreto sarà acquisito nell'apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

NATHAN LEVIALDI GHIRON
26.10.2023 10:15:59 UTC

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia e Finanza (classe L-33)

Art. 1 - Norme generali

1. Presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito, a decorrere dall'a.a. 2016-2017, il Corso di Laurea in Economia e Finanza, Classe delle lauree L-33.

La denominazione in inglese del corso è *Economics and Finance*. La denominazione correntemente utilizzata è Economia e Finanza (CLEF).

2. Il corso è erogato in modalità convenzionale.

3. La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.

4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi (CFU), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea.

5. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Economia e Finanza Classe delle lauree L-33. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

6. Il presente Regolamento Didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione, con cadenza almeno triennale.

Art. 2 - Ordinamento didattico

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il Corso di Studio (CdS) ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L'ordinamento didattico, deliberato contestualmente alla proposta di istituzione del corso, è approvato dal Ministero ai sensi dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.

2. L'ordinamento didattico del Corso di Studio nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:

a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;

b) la classe o le classi di appartenenza del Corso di Studio e l'indicazione del dipartimento di riferimento;

c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);

d) il profilo professionale dei laureati, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;

e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curriculum e l'indicazione sulle modalità di svolgimento;

f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;

g) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di Corso di Studio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo; I dettagli sui criteri per l'accesso e le modalità di valutazione sono delineati nel presente regolamento;

h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.

3. L'ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curriculum, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

4. Il consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l'ordinamento del corso.

5. L'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Economia e Finanza è allegato al presente regolamento.

Art. 3 - Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS)

1. Il Dipartimento di Economia e Finanza, in accordo con il Dipartimento di Management e Diritto, provvede annualmente a una valutazione degli obiettivi formativi. A tale valutazione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi, delle professioni. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con corsi di studio di area affine.

2. Il Consiglio del Corso di Studio provvede inoltre a riesaminare l'impianto del Corso di Studio e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche, a definire l'offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.

3. Il Coordinatore, coadiuvato dal Gruppo di gestione per l'Assicurazione della Qualità e dal Manager Didattico, predispone la documentazione utile ai fini dell'accreditamento del corso

studio, da approvare nella struttura didattica di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012.

4. Il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

5. I quadri pubblici della sezione qualità sono consultabili on line all'indirizzo: http://www.universitaly.it.

Art. 4 - Gestione del Corso di Studio

1. I dipartimenti di Economia e Finanza e di Management e Diritto sono associati nella costituzione del Corso di Laurea in Economia e Finanza. Il Dipartimento di Economia e Finanza, quale struttura didattica di riferimento, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.

2. È istituito il Consiglio del Corso di Studio in Economia e Finanza (nel seguito CcdS), a cui spetta il coordinamento e l'ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.

3. Il Consiglio di Corso di Studio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore del Corso di Studio tra i propri membri che siano professori a tempo pieno. Al Coordinatore spetta di convocare e presiedere il Consiglio e di provvedere all'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

4. Il Consiglio del Corso di Studio in Economia e Finanza è composto da cinque tra professori e ricercatori che svolgono attività didattica nel Corso di Studio. I membri del Consiglio del corso sono nominati con delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza; il Dipartimento di Management e Diritto propone, almeno trenta giorni prima del termine per la nomina, i membri di propria spettanza. I membri del Consiglio del Corso di Studio restano in carica per un triennio e possono essere immediatamente rinominati alla scadenza solo per una volta. Alle riunioni del Consiglio del Corso di Studio partecipa, con voto consultivo, uno studente regolarmente iscritto al Corso di Studio.

5. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e di ordinaria gestione della didattica e sulla base degli indirizzi definiti con delibera del consiglio di dipartimento di riferimento, spetta in particolare al Consiglio del Corso di Studio:

a) promuovere il coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione tra più docenti;

b) esaminare, ai fini dell'approvazione del Consiglio di Dipartimento i piani delle attività formative (piani di studio) proposti dagli studenti nel rispetto degli ordinamenti didattici;

c) esaminare, ai fini dell'approvazione del Consiglio di Dip.to, le pratiche di trasferimento degli studenti, tra corsi di laurea dell'Ateneo o di altre Università, nonché la regolamentazione della mobilità studentesca e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero;

d) esaminare, ai fini dell'approvazione del Consiglio di Dip.to, l'eventuale riconoscimento come CFU delle conoscenze e delle abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Ateneo;

e) esaminare, ai fini dell'approvazione del Consiglio di Dip.to, le abbreviazioni di corso previste dalle norme vigenti, valutando i crediti acquisiti;

f) stabilire, ai fini dell'approvazione del Consiglio di Dip.to, i vincoli rispetto al numero minimo di crediti conseguibili all'interno del corso necessari per sostenere esami opzionali;

g) esaminare, ai fini dell'approvazione del Consiglio di Dip.to, le opzioni relative ai percorsi formativi per studenti a tempo parziale;

h) il Consiglio del Corso di Studio, in quanto presidio della qualità delle attività didattiche, propone al Consiglio di Dipartimento la nomina:

- del docente responsabile per la qualità;

- dei tutor del CdS;

- dei docenti che entrano a far parte del gruppo di riesame e distribuisce tra i membri specifici compiti.

i) Organizzazione e responsabilità dell'assicurazione della qualità: Monitoraggio dei risultati del processo formativo, al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti ovvero la qualità del servizio di formazione offerto

6. Il Consiglio del Corso di Studio periodicamente svolge attività:

- di raccolta e analisi delle informazioni relative alla qualità di erogazione della didattica e dei servizi connessi e delle valutazioni della qualità del percorso formativo proposto;

- di valutazione del livello e della qualità dell'apprendimento;

- di monitoraggio delle carriere degli studenti;

- di aggiornamento delle informazioni sulla scheda SUA-CdS.

7. Il Consiglio del Corso di Studio rende pubbliche le informazioni relative alla propria organizzazione e all'offerta didattica. Altresì esamina, discute e approva la proposta di rapporto di riesame formulata dal gruppo di riesame.

Art. 5 - Comitato di Indirizzo

In fase di progettazione (e anche in relazione ai successivi cicli di studio) il CdS assicura un'approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o economico-sociale) dei settori di riferimento. A tal fine il CcdS consulta sistematicamente le principali parti interessate (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l'utilizzo di studi di settore.

Il CcdS prevede una consultazione annuale, organizzata con l'ufficio Desk Imprese di Macroarea, con le parti sociali interessate, ossia esponenti del mondo del lavoro, della cultura e della ricerca (scuola, mondo imprenditoriale legato alla cultura, aziende specifiche contattate, ecc.), rappresentativi dei profili culturali in uscita. La consultazione avviene almeno una volta l'anno in occasione del Career Day della Facoltà di Economia e riflette, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati.

Art. 6 - Ammissione al Corso

Il corso di studio prevede la programmazione locale degli accessi. Il Consiglio del corso propone al Consiglio di Dipartimento, per ogni anno accademico, il numero massimo di immatricolazioni sostenibili, in relazione alle risorse e alle condizioni dettate dalla norma.

Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. È altresì richiesta un'adeguata preparazione iniziale.

La verifica del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e dell'attitudine dello studente alle discipline oggetto del corso, obbligatoria in ogni caso, avviene tramite una prova di ammissione che verifica la preparazione in matematica di base, la maturità logica e la comprensione verbale.

Il numero di posti disponibili e le modalità di svolgimento della selezione sono resi pubblici ogni anno con il relativo bando di ammissione pubblicato sui siti istituzionali di Ateneo, della Facoltà di Economia e del corso di studio.

Tutti gli studenti interessati ad immatricolarsi al primo anno di corso devono sostenere la prova di selezione e sono ammessi al corso di studio sulla base della graduatoria stilata utilizzando i criteri di ammissione stabiliti nel bando di ammissione.

La verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al corso si intende superata qualora lo studente ottenga un punteggio pari o superiore ad una soglia minima fissata nel bando di ammissione; nel caso in cui la verifica delle conoscenze evidenzi la presenza di carenze, ossia

agli studenti utilmente collocati in graduatoria ma con una votazione inferiore a quella minima prevista, verranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

L'esito e il dettaglio della verifica sono resi disponibili agli studenti mediante pubblicazione di apposito avviso sulle pagine web del corso di studio, della Facoltà di Economia e dell'Ateneo, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.

Gli eventuali obblighi formativi assegnati devono essere assolti dallo studente entro il primo anno di corso. A tal fine gli studenti hanno la possibilità di seguire un corso su argomenti di matematica e logica, orientato al recupero delle carenze riscontrate. Al termine del corso di recupero lo studente deve sostenere una prova di verifica il cui superamento è condizione indispensabile per l'assolvimento degli OFA assegnati.

Le prove di verifica, di norma, si svolgono nei mesi di ottobre, dicembre, febbraio e maggio.

In caso di mancato superamento delle prove di verifica, il recupero degli obblighi formativi assegnati avviene attraverso appositi colloqui con i docenti che compongono il Consiglio di corso di studio che ne attestano l'assolvimento. Il calendario dei colloqui è definito dal Consiglio di corso di studio e comunicato agli studenti interessati dal Coordinatore.

Gli studenti che intendono:

- ottenere un secondo titolo essendo già in possesso di un titolo di studio universitario,
- trasferirsi da Corsi di Laurea di altri Atenei (trasferimento in entrata) o effettuare un passaggio da altri Corsi di Laurea dell'Ateneo di Roma "Tor Vergata",
- riprendere gli studi in seguito a decadenza o rinuncia agli studi, possono chiedere l'ammissione al corso di laurea in Economia e Finanza con il riconoscimento di attività formative svolte nelle carriere precedenti e concorrono all'ammissione ad anni di corso successivi al primo, nei limiti dei posti disponibili, posto che vengano loro riconosciuti una soglia minima di crediti dalla precedente carriera fissata annualmente nel bando di ammissione ad anni successivi al primo.

Le modalità di valutazione della carriera pregressa, i termini, i criteri e le modalità di ammissione ad anni di corso successivi al primo sono fissati nel relativo bando.

Nel caso in cui i crediti riconoscibili non permettano la possibilità di iscriversi ad anni successivi al primo, per l'accesso al primo anno di corso, è richiesto lo svolgimento della prova di ammissione obbligatoria e il rispetto delle modalità di selezione stabilite nel bando di ammissione al primo anno.

Art. 7 - Programmazione e organizzazione della didattica

1. Gli insegnamenti del Corso di Studio, erogati in modalità convenzionale, sono articolati in lezioni frontali svolte dal titolare (modalità A), esercitazioni, seminari (modalità B), cui si accompagna lo studio personale dello studente (modalità C).

2. Per la determinazione dei CFU si conviene che 1 CFU equivale a 25 ore di lavoro complessivo dello studente.

Gli insegnamenti del Corso di Studio corrispondono a 3, 6, 9 o 12 CFU. Di norma ad un CFU corrispondono 6 ore di didattica frontale; le restanti ore sono riservate alle attività di tipo B e allo studio individuale (C).

3. In linea con le scadenze indicate dall'Ateneo e di norma entro il mese di marzo, il Corso di Studio definisce annualmente la propria offerta didattica programmata come insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. L'offerta didattica programmata, approvata dal Consiglio di Dipartimento, è inserita nel sistema di gestione interno dell'Ateneo e pubblicata sul sito del Corso di Studio: http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef.

Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l'impegno orario e l'ambito disciplinare.

4. Il numero massimo di esami per acquisire i CFU nelle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta dello studente è di 20.

5. In tempo utile ai fini dell'eventuale attivazione di nuovi corsi e della tempestiva pubblicizzazione dell'offerta didattica, il Consiglio del Corso di Studio, su proposta del coordinatore, programma , inoltre, le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari, comprese la predisposizione, sentiti i docenti interessati, del calendario delle lezioni e degli esami, l'eventuale attribuzione delle supplenze e degli affidamenti, nonché la nomina dei professori a contratto, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di dipartimento di riferimento.

6. Entro e non oltre il mese di luglio il Consiglio del Corso di Studio predispone il Manifesto annuale degli studi del Corso di Laurea, relativo al successivo anno accademico. Il Manifesto annuale, denominato anche Guida didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nel presente regolamento didattico del corso. Esso indica i necessari requisiti di ammissione al Corso di Studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso; i piani di studio del Corso di Studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti incaricati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati; altre norme e notizie utili a illustrare le attività didattiche programmate. Il Manifesto annuale, disponibile on line sul sito internet della Facoltà di Economia, contiene i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni dei criteri di

valutazione delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite dal manifesto è tempestivamente comunicata sul sito.

7. Per ciascuna attività formativa ogni docente redige una scheda contenente le conoscenze preliminari richieste, il programma dettagliato, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (eventualmente anche a distanza, nel limite della percentuale consentita dalla norma per i corsi erogati in modalità convenzionale) e i criteri e le modalità di verifica. La scheda può, inoltre, contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale dello studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo. La scheda è resa disponibile sulla pagina web del corso.

Art. 8 - Trasparenza e assicurazione della Qualità

1. Il Corso di Studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati.

2. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.

3. Il Corso di Studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il Corso di Studio fa riferimento alla commissione paritetica del dipartimento.

4. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso, nomina il docente responsabile per l'assicurazione della qualità del Corso di Studio.

Art. 9 - Piani delle attività formative

1. Il Corso di Studio si articola in percorsi formativi che, seppure differenziati, si caratterizzano per una complementarità di approcci disciplinari e per metodologie formative specialistiche; sul sito del Corso di Studio sono reperibili e costantemente aggiornate le informazioni di dettaglio.

2. Il Consiglio del Corso di Studio predispone un elenco di attività formative ritenute coerenti con il progetto formativo del Corso di Studio, che potranno essere inserite dagli studenti come attività di libera scelta nel proprio piano di studi senza necessità di preventiva approvazione. Gli studenti potranno comunque scegliere attività formative di propria libera scelta all'interno degli insegnamenti impartiti nell'Ateneo, anche tenuto conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente, previa verifica da parte del Consiglio del Corso di Studio della coerenza con gli obiettivi formativi del Corso.

3. Gli esami opzionali si possono sostenere a partire dal primo semestre del secondo anno nel rispetto delle propedeuticità indicate nella Guida didattica del CdS.

Art. 10 - Esami di profitto

1. Le Commissioni preposte agli esami di profitto sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Finanza, su proposta del Coordinatore, e sono composte da almeno due membri. Per motivi d'urgenza, il direttore può integrare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento. Ove possibile, la commissione è composta, in numero non inferiore a due, da personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel Corso di Studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell'insegnamento. Quando gli esami di profitto prevedano anche prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o di moduli coordinati concorrono alla valutazione complessiva del profitto dello studente.

2. I metodi di accertamento del percorso formativo variano secondo gli insegnamenti, secondo modalità predeterminate e rese pubbliche, sul sito internet dell'insegnamento, dai docenti.

3. Le prove possono essere scritte, pratiche od orali, oppure prevedere più di una tra tali modalità. Durante il corso, possono essere previste esercitazioni orali o scritte di carattere intermedio. Le prove scritte possono consistere nella redazione di elaborati e/o in questionari a risposta multipla o nello svolgimento di esercizi. È consentito agli studenti prendere visione delle prove scritte sostenute per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione dei risultati. Le prove orali sono pubbliche. La prova d'esame verte sul programma del corso e sul relativo materiale didattico, indicati dal docente all'inizio delle lezioni, anche attraverso la pagina web del corso nella sezione Guida Didattica. Il docente, all'inizio di ogni corso, fornisce informazioni complete circa le modalità delle prove valutative. L'esame può avere esito positivo o negativo.

La valutazione finale, espressa in trentesimi; qualora si raggiunga il punteggio di 30/30, la Commissione esaminatrice, con decisione unanime, può attribuire la lode. Lo studente può ritirarsi senza completare la prova. In tal caso il ritiro sarà verbalizzato senza conseguenze per il curriculum accademico dello studente.

Ogni docente è tenuto a indicare chiaramente nella pagina del corso di cui è titolare l'orientamento che intende seguire riguardo la possibilità per gli studenti ritirati o respinti di ripresentarsi agli appelli della medesima sessione; sarà cura del Consiglio di Corso di Studio verificare che tutti i docenti abbiamo provveduto a dare evidenza del loro orientamento.

4. Gli esami finali di profitto non possono essere sostenuti prima del termine dei rispettivi cicli di lezione. Gli appelli sono fissati dal Consiglio di Corso di Studio, d'intesa con i docenti, e sono comunicati prima dell'inizio dell'anno accademico, e comunque almeno due mesi

prima dell'inizio delle sessioni d'esame per l'approvazione al Consiglio di Dipartimento di riferimento. Nel rispetto della Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti il numero totale degli appelli distribuiti fra la sessione estiva, invernale e autunnale è pari a 6.

Gli appelli della singola materia sono di norma distanziati di almeno 15 giorni nelle sessioni di esame ordinarie e sono fissati evitando sovrapposizioni tra le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e anno di corso, tenendo conto delle propedeuticità; a questo scopo, il Coordinatore invia a ciascun docente un calendario in cui vengono indicati intervalli temporali entro cui fissare le date degli appelli.

Queste ultime non possono essere anticipate rispetto al calendario previsto; possono eventualmente essere posticipate, dandone adeguato preavviso.

5. Per gli studenti che siano nella condizione di laurearsi nella sessione invernale, gli esami sostenuti entro febbraio dell'anno solare successivo alla conclusione dell'anno accademico sono pertinenti all'anno accademico precedente. Per tali studenti non è quindi necessario iscriversi ad un nuovo anno accademico.

Le procedure amministrative che disciplinano questo aspetto sono rese note di anno in anno nella Guida dello studente e sui siti web istituzionali sia di Facoltà sia del Corso di Studio.

6. Gli studenti sottoposti a misura detentiva in carcere situato nel territorio della Regione Lazio, regolarmente iscritti al Corso di Studio e che intendano sostenere un esame di profitto, inoltreranno, per il tramite della Direzione dell'Istituto in cui sono ristretti, apposita domanda al Direttore del dipartimento di riferimento; il Direttore nominerà la Commissione esaminatrice e, previa intesa col Presidente, fisserà il giorno e l'ora in cui la Commissione medesima potrà recarsi presso l'Istituto per lo svolgimento dell'esame, dandone comunicazione alla Direzione del carcere.

Art. 11 - Prova finale

1. Per sostenere la prova finale gli studenti devono avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi, le eventuali prove di idoneità ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti. Gli studenti possono sostenere l'esame di laurea svolgendo il lavoro di tesi in una materia impartita nel proprio Corso di Studio e di cui abbiano sostenuto l'esame di profitto con il docente titolare dell'insegnamento (o altro docente che ne è stato titolare, previa autorizzazione). La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato su tematiche specifiche trattate nel percorso formativo. L'elaborato è valutato da una commissione composta da 5 docenti titolari di insegnamenti previsti dal Corso di Studio in Economia e Finanza o in altro Corso della Facoltà di Economia, nominati dal Direttore del dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore. Alla prova finale vengono attribuiti 3 CFU. L'esito è comunicato agli studenti in modalità telematica.

2. Il punteggio è espresso in centodecimi (110/110) ed è attribuito sulla base dei seguenti elementi:

a. Voto di partenza, pari alla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto; all'atto dell'attribuzione del voto di laurea la Commissione arrotonda il voto di partenza al numero intero più prossimo;

b. Al voto di partenza così arrotondato si aggiungono i seguenti punti per la carriera:

- 4 punti da 102 o superiore

- 3 punti da 99 e 101;

- 2 punti da 95 e 98;

- 1 punto da 91 e 94.

3. Al voto di partenza così arrotondato e integrato per la carriera si aggiunge 1 punto per chi si laurea in corso e un massimo di 3 punti ulteriori per la qualità dell'elaborato.

4. La votazione finale è espressa in centodecimi ed è ritenuta positiva quando supera o è uguale a 66 su 110: al candidato che ottiene il punteggio massimo di 110/110 la Commissione può, con delibera unanime, attribuire la lode.

5.Le prove finali si svolgono nell'arco di almeno tre sessioni distribuite, nei seguenti periodi: da giugno a luglio; da settembre a dicembre; da febbraio a maggio. Il dipartimento di riferimento rende noto al pubblico prima dell'inizio dell'anno accademico i periodi in cui si svolgono le prove finali.

Art. 12 - Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro Corso di Studio dell'Ateneo, i trasferimenti da altro ateneo, le abbreviazioni di corso ed il relativo riconoscimento dei crediti maturati dallo studente sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Il Consiglio del Corso di Studio delibera sulle domande di passaggio e trasferimento da altri corsi di laurea, valutando la congruità delle precedenti attività formative con gli obbiettivi formativi del Corso di Laurea anche ai fini dell'abbreviazione del corso. L'accoglimento delle domande di passaggio e di trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti secondo la programmazione degli accessi stabilita con bando annuale, con riferimento all'anno di corso e alla coorte in cui lo studente facente richiesta dovrebbe essere inserito in base agli insegnamenti e crediti formativi riconosciuti.

3. Il Consiglio del Corso di Studio riconosce i crediti relativi ad attività formative pregresse, valutandone la congruità con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e la eventuale fungibilità con insegnamenti inseriti nel Corso di Studio in Economia e Finanza, anche

prevedendo eventuali colloqui per la verifica delle effettive conoscenze possedute e, se necessario, indicando specifiche integrazioni, stabilite dai docenti titolari degli insegnamenti interessati e comunicate agli studenti dalla segreteria didattica.

Art. 13 - Studenti a tempo parziale

1. Lo studente che ritenga di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell'impegno può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del Corso di Studio.

Le relative procedure sono definite annualmente dall'Ateneo e riportate nella Guida dello Studente.

Art. 14 - Mobilita degli studenti e opportunità all'estero

1. Tutti i CFU acquisiti dallo studente durante il periodo di studio svolto all'Estero – all'interno di accordi tra Atenei europei – devono essere accettati dall'Università di appartenenza dello studente senza richiesta di lavoro addizionale da parte dello studente e senza ulteriori esami di verifica.

2. Per l'organizzazione di periodi di mobilità internazionale il Corso di studi usufruisce dell'assistenza dell'Ufficio Erasmus della Facoltà. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti sono disponibili sul sito della Facoltà e vengono continuamente aggiornate.

3. Ai fini del riconoscimento dei CFU formativi acquisiti dallo studente all'interno di programmi di mobilità internazionale, al termine del suo soggiorno lo studente deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all'estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Il Consiglio di Corso di Studio, una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto dallo studente con il learning agreement, propone il riconoscimento dei relativi CFU conseguiti, su cui delibera il Consiglio di Dipartimento. Qualora i CFU acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di Dipartimento ne stabilisce l'eventuale riconoscimento.

4. Il Corso di Laurea promuove la sottoscrizione di accordi di doppio diploma, in ottemperanza della normativa vigente.

Art. 15 - Opportunità per gli studenti

Opportunità agli studenti iscritti tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni sono pubblicizzate sul sito web di Ateneo.

Art. 16 - Orientamento e tutorato

1. Il Coordinatore assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l'attività di tutorato svolta all'interno del corso di studio e la disciplina dell'orientamento dettata dall'apposito Regolamento di Ateneo.

2. L'attività di tutorato è normalmente svolta dai docenti nell'ambito delle attività dei corsi.
3. I docenti, anche per garantire l'efficacia e la continuità dell'azione di orientamento e tutorato, assicurano almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 1° settembre e il 15 luglio. I docenti pubblicano sulla pagina web del Corso l'orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal Direttore del Dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive. La segreteria didattica del Corso svolge attività a supporto dei docenti, come da informazioni reperibili sul sito del Corso: http://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clef/segreteria-didattica/.

5. Il Consiglio di Corso di Studio partecipa attivamente all'organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita organizzate sia dalla Facoltà in collaborazione con l'Ateneo, sia, in modo autonomo, dal corso di studio.

Art. 17 - Tirocini curriculari e Placement

1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal Consiglio di Corso per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di collocamento, volte a facilitare l'incontro tra i suoi studenti e laureati e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito web della Facoltà e sul sito web del corso e vengono continuamente aggiornate.

Art. 18 - Obblighi degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e amministrativa.

2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo e del personale che vi presta servizio, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.

3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.